

EDITORIALE	PAG. 02
LEGGE BAVAGLIO: LA GENTE NON DEVE SAPERE NIENTE	PAG. 03
VERSO LA MORATORIA UNIVERSALE SULLA PENA DI MORTE	PAG. 04
PERMESSI LAVORATIVI PER L'ASSISTENZA AI DISABILI	PAG. 05
AUTO BLU: IL BALLETO DELLE CIFRE, ANCHE SE IL PROBLEMA È UN ALTRO...	PAG. 07
BENEFICI FISCALI PER ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E PARROCCHIE: ECCO COME OTTENERLI	PAG. 09
NUOVA CIRCOLARE SU IVA E INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITÀ	PAG. 17
BONIFICI BANCARI E/O POSTALI SULLE TESORERIE DELLO STATO	PAG. 21
IMPRESE E ZONE COLPITE DA CALAMITÀ	PAG. 24



FINANZA UNITA

Anno XIX - Numero 6 - Luglio\Agosto\Settembre 2007
Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:

FIM SERVICE SNC
via Milano 14/H - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)
Tel.: 02/9516912 (10 linee r.a.) - www.fimservice.it
info@fimservice.it

Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)

Direttore Tributario: Rosario Morgante

Redattori: Danilo Zanelli - Ivan Carozzi

Graphic Designer: Marco Cocco

Stampa: Grafiche Migliorini - Melzo (MI)

Abbonamenti:

Annuale ordinario Euro 111,55 + spese di spedizione
Annuale Sostenitore Euro 214,85 con CD-ROM + spese di spedizione
La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.95138626.

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.

Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali. Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.

Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990

Registro dell Imprese di Milano iscrizione n. 293524

Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96

Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.

Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati

Numero Verde: 800-015.055

Fax: 02.95.13.86.26 - 02.95.16.780

EDITORIALE

Nel sito del Dipartimento della Funzione Pubblica (www.funzione-pubblica.it), il condono fiscale è così definito: “Legge straordinaria che permette a chi non ha pagato i tributi, o ha commesso errori nel pagamento degli stessi, di mettersi in regola pagando una somma di denaro”.

Quali sono gli effetti del condono? Coloro che sanno riflettere sulle ripercussioni a lungo termine delle scelte di politica finanziaria (si veda, tra gli altri, Luigino Bruni) tirano fuori una vecchia, ma sempre attuale, legge dell'economia, formulata da Thomas Gresham, un economista britannico del periodo elisabettiano (in teoria anche l'epoca attuale potrebbe essere definita elisabettiana, ma qui si parla di Elisabetta I, vissuta nel Cinquecento): la moneta cattiva scaccia quella buona. Vale a dire: quando ci sono due monete in circolazione, quella con minore contenuto aureo ha la meglio. La moneta buona tende a scomparire perché tutti cercano di conservarla, spendendo nelle transazioni soltanto la moneta cattiva. Una cosa simile avviene con il condono.



A prima vista, essendo una misura una tantum, varata al solo scopo di “fare cassa”, il condono non incide ‘strutturalmente’ sull’andamento dell’economia. In realtà l’effetto del condono non si esaurisce con i maggiori introiti conseguiti dall’Erario. Non

bisogna dimenticare che si tratta di una sanatoria, che esclude l’applicazione delle misure previste dalla legge per sanzionare gli illeciti tributari. Infatti, la previsione di un condono ha un’influenza determinante sulle decisioni dei contribuenti, perché genera l’aspettativa di un ulteriore condono (come ha spiegato chiaramente il già menzionato Bruni). Un’aspettativa giustificata, visto la proliferazione di condoni, non soltanto fiscali, degli ultimi decenni. Ora mettiamoci nei panni del contribuente che, di fronte ha sé, ha due scelte: spendere la moneta buona, che in questo caso coincide con il comportamento di chi paga regolarmente le imposte dovute, o quella cattiva, ossia l’evasione fiscale.

Se il suo ragionamento sarà condizionato dalla mera convenienza economica, cosa che purtroppo accade di frequente, sarà chiaramente portato ad evadere le tasse. Il timore di un’eventuale sanzione sarà attutito, o per meglio dire eliminato, dalla possibilità di regolarizzare la propria posizione in un secondo momento, grazie al condono, che così diventa sinonimo di

‘evasione tollerata’.

Proprio per questo l’utilizzo di questo strumento non è raccomandabile. Perché rende inefficaci le sanzioni. Soprattutto in un paese come il nostro, che da sempre è caratterizzato da un’evasione fiscale ‘fisiologica’ da record.

LEGGE BAVAGLIO: LA GENTE NON DEVE SAPERE NIENTE

Recentemente, il Consiglio dell'Unione Nazionale Cronisti Italiani con la partecipazione della Federazione della Stampa e dell'Ordine dei Giornalisti si è riunito a Roma per chiedere al Senato di modificare radicalmente il testo del disegno di legge del ministro della Giustizia Mastella. Il presente disegno di legge, conosciuto da molti come "legge bavaglio" ha raccolto ben 447 voti favorevoli alla Camera. Quasi tutti d'accordo in Parlamento. E fuori? Ma precisamente cosa hanno votato i parlamentari? Vediamo alcuni divieti compresi nel testo.

La legge Mastella vieta la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Vieta la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino alla conclusione dell'udienza preliminare.

E ancora. Vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materie di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia, consentita la pubblicazione nel contenuto, dopo che la persona sottoposta ad indagini, ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari ovvero le intercettazioni restano segrete fino alla fine dell'udienza preliminare. Ma i divieti non sono finiti. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. Certo, tutti questi divieti per difendere la sacrosanta privacy. Ma tra la tutela della privacy e la garanzia di uno stato trasparente, i cittadini cosa preferiscono? Preferiscono che

gli scandali e i nomi dei truffatori vengano pubblicati, quindi conosciuti e rimossi dai loro posti di lavoro o preferiscono togliere la parola ai giornalisti? Ora, un ruolo decisivo ed importante spetta proprio ai cittadini. Infatti, quella che sembra essere una minaccia per il lavoro dei giornalisti in realtà è in prima istanza una minaccia ad un diritto fondamentale del cittadino che è quello di essere informato. Sembra vivere in un paradosso.

Da una parte c'è l'art. 21 della Costituzione che sancisce la libertà di espressione e opinione. E dall'altra c'è la legge bavaglio che se verrà approvata imporrà che determinate notizie non segrete e quindi conosciute dai giornalisti non potranno essere pubblicate. Quindi i giornalisti non potranno più raccontare quello che succede. E se lo faranno saranno soggetti ad una pena che va da un minimo di 10 mila a un massimo di 100 mila euro. Una pena che nessun giornalista potrà permettersi di pagare.

Diventeranno tutti muti come pesci. Attualmente l'Italia è solo al 49° posto nella graduatoria internazionale della libertà di stampa, dopo tutti gli altri paesi europei. All'indomani della legge Bavaglio, quale posto andrà ad occupare?

MARTA CAMEROTTO



VERSO LA MORATORIA UNIVERSALE SULLA PENA DI MORTE

Bruelles. Riprendono i lavori per la stesura e l'approvazione di una moratoria universale sulla pena capitale. L'iniziativa è partita a maggio da Roma e si inserisce nel progetto lanciato dall'UE lo scorso febbraio: allora il Parlamento europeo, con 591 voti favorevoli, 45 contrari e 31 astensioni, aveva adottato una risoluzione per una moratoria immediata, universale e senza condizioni sulle esecuzioni capitali. Ora, i ministri dell'Unione Europea hanno conferito a Italia e Germania un mandato concorde per la preparazione di un testo che possa essere presentato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Non è la prima volta che l'UE propone un'iniziativa del genere. Nel 1994, ancora su proposta italiana, ebbe luogo una votazione analoga in sede Onu, che però venne battuta per otto voti; nel 1999 poi, ci fu un nuovo tentativo che vide un ulteriore fallimento con il ritiro della risoluzione a causa della presunta mancanza di una solida maggioranza. Da allora il problema della moratoria venne accantonato, subissato dalle controversie che ne caratterizzano la problematicità. Nonostante l'Europa abbia una posizione chiara e definita nel contrastare la pena di morte, negli anni, l'idea di una risoluzione Onu relativa ha trovato diversi ostacoli: le opposizioni sono state e sono ancora oggi prevalentemente legate allo scontro che un tale proposito potrebbe causare fra l'Europa e quei paesi come Stati Uniti, Russia e Cina che, oltre a prevedere l'uso della pena capitale, guidano il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il nuovo impegno preso dall'Unione Europea fa presumere che la questione possa trovare una soluzione soddisfacente. Il Ministro degli esteri Massimo D'Alema parla della possibilità di presentare il testo per la moratoria già durante la sessione in corso dell'Onu e si impegna comunque a dare seguito all'iniziativa non oltre il prossimo

autunno. Si tratta di testare il terreno e assicurare in sede Onu un ampio supporto a favore della moratoria: la maggioranza necessaria è di 96 paesi e per ora il totale dei favorevoli è di 92, con l'associazione in ultimo di Kazakhstan e Gabon. Nel mondo sono comunque 130 i paesi che non praticano la pena di morte ed è proprio fra questi che l'Unione Europea cercherà il sostegno necessario per avere la maggioranza alle Nazioni Unite.

Il problema della pena capitale ha una consistenza reale e nonostante siano solo 54 i paesi che la adoperano, i numeri di morti indotte sono sconcertanti: secondo i dati dell'Associazione Nessuno tocchi Caino nel 2006 ci sono state almeno 5.000 esecuzioni in Cina, 182 in Iran, 64 in Iraq, 58 in Pakistan, 52 negli Stati Uniti, 42 in Arabia Saudita, 14 in Vietnam, 11 in Kuwait, 5 in Somalia, 4 in Egitto, 4 in Giappone e 4 nel Bangladesh. I metodi di esecuzione previsti sono diversi: l'impiccagione in Egitto, Giappone, Giordania, Iran, Pakistan, Singapore; l'iniezione letale in Cina, Filippine, Guatemala, Thailandia e Usa; la decapitazione in Iraq e Arabia Saudita; la fucilazione in Cina, Somalia, Taiwan, Vietnam, Indonesia e la lapidazione in Afghanistan e Iran. Gli Usa, pur usando principalmente l'iniezione letale, in alcuni stati prevedono ancora la sedia elettrica. L'abolizione della pena di morte su scala mondiale sarebbe davvero un mirabile traguardo, un'importante tappa nel campo dei diritti umani e si spera che l'iniziativa UE riesca a coinvolgere più paesi possibile, mostrando la rettitudine della posizione abolizionista e una possibilità democratica per regolare il problema dell'iniquità umana: problema che la pena di morte, nonostante imponga una punizione estrema e irreversibile, non è mai riuscita ad eliminare.

ANGELA LOLLI

PERMESSI LAVORATIVI PER L'ASSISTENZA AI DISABILI

A proposito dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere i benefici previsti dall'articolo 33 della L. 104/1992, è recentemente intervenuta una circolare dell'Inps, che affronta diverse questioni, per fare chiarezza. La norma riguarda i permessi retribuiti spettanti ai lavoratori che prestano assistenza a un familiare affetto da disabilità grave. L'Istituto ha ricostruito i requisiti richiesti per la concessione dei benefici sulla scia di una giurisprudenza autorevole (le sentenze richiamate sono state pronunciate dalla Corte di Cassazione) e consolidata. I criteri delineati dall'Inps, relativi alla continuità e all'esclusività dell'assistenza, sostituiscono i requisiti adottati nel passato, divenuti obsoleti in base all'orientamento giurisprudenziale più recente. Il testo della circolare è pubblicato integralmente su queste pagine.

NPS - CIRCOLARE N. 90 del 23.05.2007

OGGETTO: Permessi ex art. 33 legge 05 febbraio 1992, n. 104. Questioni varie.

SOMMARIO: I precedenti criteri adottati in merito all'accertamento dei requisiti della continuità e della esclusività dell'assistenza offerta dal lavoratore alla persona con disabilità grave per la concessione dei benefici riconosciuti dalla L. 104/1992, vengono rivisitati ed adeguati alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza. La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n. 7701 del 16.05.2003, ha censurato l'interpretazione dell'art. 33 della legge 104/92 sostenuta da questo Istituto, che la presenza in famiglia di altra persona che sia tenuta o possa provvedere all'assistenza del parente con disabilità in situazione di gravità esclude il diritto ai tre permessi mensili retribuiti ed ha affermato il seguente principio: "non par esservi dubbio che lo spirito della legge sia quello di non lasciare il minore gravemente handicappato in balia di se stesso neanche momentaneamente e privo di affetto ad opera di chi lo possa assistere convenientemente anche dal punto di vista materiale. Se questo è lo scopo della legge, ove tale convenienza non sia raggiunta, come non è raggiunta ove il congiunto non lavoratore debba provvedere da solo all'incombenza, un'interpretazione conforme agli

scopi della legge pretende che un'altra persona possa sostituire almeno momentaneamente l'avente diritto originario. Orbene, se questa seconda persona è un lavoratore appare ovvio e necessario che possa godere di brevi permessi retribuiti".

La stessa Corte, con la sentenza n. 13481 del 20.07.2004, ha poi confermato il proprio precedente orientamento, ulteriormente specificando che: "essendo presupposto del diritto la circostanza che il portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno, è presumibile che, durante l'orario di lavoro di chi presta l'assistenza e può fruire dei permessi, all'assistenza provveda altra persona presente in famiglia ed è ragionevole il bisogno di questa di fruire di tre giorni di libertà, coincidenti con la fruizione dei permessi retribuiti del lavoratore.

Il criterio è analogo a quello previsto per i genitori di portatori di handicap, regolato nel medesimo articolo, per i quali la circostanza che uno di essi non lavori, e quindi possa prestare assistenza, non esclude il diritto ai permessi retribuiti. Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all'assistenza".

Anche la giustizia amministrativa era pervenuta ad analoghe conclusioni. Il Consiglio di Stato, infatti, pronunciandosi circa l'applicabilità ad un docente di una scuola pubblica dell'articolo 33 comma 5 della legge 104/92, con sentenza del 19.01.1998, n. 394/97 della propria Terza Sezione, aveva affermato che non si può negare il beneficio allorché sussista il presupposto dell'effettiva assistenza continuativa da parte del lavoratore medesimo sulla considerazione che il rapporto possa essere instaurato da altri familiari. Nella stessa sentenza il Consiglio di Stato ha evidenziato che il beneficio in questione non è subordinato alla mancanza di altri familiari in grado di assistere il portatore di handicap. Giova, infine, sottolineare che anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 325/1996 aveva posto in evidenza la ratio della legge nel suo insieme: superare o contribuire a far superare i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio di diritti costituzionalmente protetti.